

Allegato "A" alla Raccolta N.26094

FONDAZIONE COMUNITÀ DEI MONTI

Fondazione di Partecipazione - Ente del Terzo Settore

*ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*

Ente esponenziale delle comunità titolari degli usi civici sui domini collettivi

ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 168, “Norme in materia di domini collettivi”

STATUTO

SOMMARIO

pagina

Articolo 1	Costituzione	3
Articolo 2	Fondamenti.....	3
Articolo 3	Carta dei Valori	4
Articolo 4	Scopo e finalità	4
Articolo 5	Finalità sociali	5
Articolo 6	Comune di Rovegno.....	5
Articolo 7	Domini collettivi.....	6
Articolo 8	Linee principali di attività	7
Articolo 9	Attività strumentali, accessorie e connesse	8
Articolo 10	Patrimonio.....	8
Articolo 11	Fondo di dotazione	9
Articolo 12	Fondo di gestione	10
Articolo 13	Esercizio finanziario e gestione contabile	10
Articolo 14	Soci della Fondazione	10
Articolo 15	Soci fondatori.....	11
Articolo 16	Soci sostenitori	11
Articolo 17	Ammissione dei soci	12
Articolo 18	Esclusione e cessazione dei soci	12
Articolo 19	Organi della Fondazione	13
Articolo 20	Assemblea di partecipazione.....	13
Articolo 21	Modalità di partecipazione e votazione	14
Articolo 22	Presidente.....	15
Articolo 23	Comitati dei Monti.....	16
Articolo 24	Consiglio di Amministrazione	17
Articolo 25	Direttore	17
Articolo 26	Organismo di controllo.....	18
Articolo 27	Risorse.....	19
Articolo 28	Libri sociali obbligatori	19
Articolo 29	Collaborazioni istituzionali	19
Articolo 30	Scioglimento della Fondazione.....	19
Articolo 31	Norme transitorie e finali.....	19

Articolo 1 Costituzione

È costituito, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

FONDAZIONE COMUNITÀ DEI MONTI

che assume la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronico "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede nel Comune di Rovegno, Via Capoluogo 1. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il logo simbolo della Fondazione è descritto nell'allegato al presente statuto. Il logo può essere modificato dall'Assemblea senza che ciò costituisca modifica statutaria.

La Fondazione è regolata dal presente Statuto. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate, in particolare dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 Fondamenti

Il presente Statuto è riferito alle Frazioni del Comune di Rovegno che intendono partecipare, in proporzione ai beni frazionali tradizionalmente gestiti ed in considerazione delle specifiche peculiarità storiche, alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Comunità dei Monti" Ente del Terzo Settore.

Il Comune di Rovegno, che nel corso degli anni ha sempre confermato e sostenuto tali attribuzioni e la partecipazione delle popolazioni frazionali, intende svolgere la funzione di promozione, supporto e garanzia, affinché tali funzioni possano essere espletate per corrispondere alle condizioni attuali e future secondo le finalità e regole espresse dal presente statuto.

I soggetti partecipanti, Frazione per Frazione, fondano la propria partecipazione e l'esercizio delle proprie responsabilità sui territori montani su cui hanno esercitato i propri diritti sin dai tempi antichi senza discontinuità. Tali beni territoriali vengono assunti in gestione dalla fondazione e costituiscono il riferimento riguardo al ruolo svolto dalle Frazioni.

L'esercizio delle funzioni di autogoverno delle risorse agroforestali comuni si è svolto secondo le consuetudini attraverso la partecipazione democratica delle famiglie che esprimevano tramite i capi famiglia, per sovraintendere alle attività di gestione, il cosiddetto "Comitato dei Monti".

La situazione attuale, che vede da un lato la crisi delle "Aree Interne" (dovuta in primo luogo dallo spopolamento e quindi dalla difficoltà di mantenere le zone boschive, di pascolo, e coltivazione, con gravi

conseguenze sull'assetto idrogeologico) ma, dall'altro la crescente attenzione verso le potenzialità del patrimonio ambientale e culturale del territorio montano, richiede un cambio di passo.

A tale scopo le Comunità Frazionali intendono cogliere appieno quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, qualificandosi, anche formalmente, quale Ente Esponenziale del territorio attraverso la costituzione della Fondazione di Partecipazione denominata "Comunità dei Monti" sulla base degli elementi caratterizzanti posti nel presente statuto.

Articolo 3 Carta dei Valori

La memoria dell'impegno e delle azioni delle famiglie delle frazioni del Comune di Rovegno come storicamente si sono determinate, così come le peculiarità ambientali e antropiche del territorio, costituiscono sul piano oggettivo, ma ancor più culturale, il riferimento immodificabile e da salvaguardare, l'identità della fondazione, e sono sinteticamente espressi nella "Carta dei Valori".

La Carta dei Valori è la base etica da condividere per l'adesione. Sarà cura degli organi di gestione della fondazione raccogliere ed istruire eventuali integrazioni che derivassero dai partecipanti in ordine alla memoria ed alle innovazioni nel campo della valorizzazione dei territori montani.

Tali integrazioni potranno essere approvate dall'Assemblea con voto maggioritario.

Articolo 4 Scopo e finalità

La Fondazione assicura la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei domini collettivi, beni frazionali, comunque denominati e definiti dalla Legge 20 novembre 2017, n. 168, nonché dei beni immobili a destinazione agro-silvo-pastorale, fondi rustici, terreni, aree boschive e prative, comunque denominati, messi a disposizione da soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove la concentrazione e la gestione unitaria dei beni agro-silvo-pastorali, messi a disposizione anche per periodi di tempo determinati, perché possano essere orientati all'interesse collettivo e al benessere della comunità, garantendo il coinvolgimento partecipativo della popolazione locale, nel rispetto delle antiche tradizioni e degli usi civici.

Nella Fondazione si conciliano gli interessi collettivi e gli interessi individuali dei soci orientati a:

- A) conservare le prerogative storiche mediante un sistema di rappresentanza e di governo diversificato in funzione della storia e della tradizione degli usi civici e dei legami con il territorio;
- B) favorire attraverso la gestione collettiva dei fondi il superamento delle difficoltà e le responsabilità che la gestione individuale comporta, anche mediante un conferimento temporaneo;
- C) assicurare la conservazione e l'integrità futura dei patrimoni rurali, agro-silvo-pastorali, consentendo di trasferire agli eredi o a terzi le proprie prerogative di socio.

Le finalità della Fondazione si esplicano in primo luogo nell'ambito del territorio del Comune di Rovegno.

Articolo 5 Finalità sociali

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- 1) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui alla lettera e) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 2) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; di cui alla lettera f) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 3) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; di cui alla lettera i) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 4) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; di cui alla lettera k) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 5) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla lettera z) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione favorisce la presenza e l'occupazione di giovani che intendono impegnarsi nelle attività agro-pastorali-forestali e di promozione turistica del territorio, coerentemente con la salvaguardia e la valorizzazione delle sue peculiarità.

Articolo 6 Comune di Rovegno

Le finalità della Fondazione si esplicano in primo luogo nell'ambito del territorio del Comune di Rovegno.

La partecipazione del Comune alla Fondazione garantisce il coinvolgimento della stessa nei piani di sviluppo locale e nelle strategie di area vasta, conciliando la storia e la tradizione dei comitati frazionali con la necessità di avviare iniziative innovative per il rilancio economico e sociale della comunità.

A tal fine la Fondazione opera per:

- a) consentire il mantenimento del patrimonio rurale, aperto ad incrementi progressivi per effetto di adesioni successive, o contributi, da parte di altri soggetti;
- b) incrementare la pianificazione e la gestione attiva del territorio, per contrastare l'incontrollata crescita forestale, il deterioramento dei sentieri, dei tratturi, delle strade rurali, campestri e forestali, l'incuria nella manutenzione dei corsi d'acqua e dei sistemi di regimentazione delle acque;
- c) salvaguardare le peculiarità ambientali, storiche e culturali del territorio, come strumenti di facilitazione dello sviluppo demografico, sociale ed economico;

- d) valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali con sviluppo e rafforzamento delle reti d'impresa, coinvolgendo una pluralità di attori e di portatori d'interesse.
- e) ampliare la partecipazione alla gestione dei beni collettivi coinvolgendo altri soggetti mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi.
- f) contrastare, anche attraverso programmi di supporto tecnico/amministrativo, il frazionamento delle proprietà agro-silvo-pastorali, determinato dall'invecchiamento della popolazione e dalla dispersione dei titoli giuridici;

Articolo 7 Domini collettivi

La Fondazione, in quanto ente esponenziale della comunità, gestisce i domini e beni collettivi, ovvero quelli indicati nell'articolo 3 della Legge 20 novembre 2017, n. 168, "Norme in materia di domini collettivi", e precisamente:

- a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate;
- b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
- c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
- d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
- e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

I beni di cui alle lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

I beni e i domini collettivi sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, con perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

Possono essere destinati all'uso collettivo, in via definitiva o temporanea, anche altri beni e terreni per volontà di soggetti pubblici e privati, in forza di compravendite, costituzione di diritti reali o di altri diritti di

godimento.

I domini e i beni qualificati come collettivi, anche in via temporanea, e assegnati in gestione alla Fondazione sono suddivisi per frazioni sulla base delle risultanze catastali e cartografiche.

La Fondazione cura l'inventario dei domini collettivi, ivi compresi i terreni relativi al c.d. "Lascito dei Doria", riportando anche i beni assegnati temporaneamente all'uso collettivo, indicando la provenienza, i dati e la superficie in ettari. Gli elenchi sono trasmessi al Comune di Rovegno per le trascrizioni o intavolazioni nei libri fondiari.

La Fondazione cura altresì il registro dei capi famiglia delle famiglie storiche e dei capi famiglia che maturano i requisiti per essere soci fondatori.

La superficie in ettari di ciascuna frazione determina il peso ponderale della stessa e conseguentemente dei soci fondatori ad essa appartenenti.

Al momento della costituzione si applica la seguente tabella:

FRAZIONE	SUPERFICIE IN ETTARI	PESO PONDERALE
Casanova	898,13	0,4851
Foppiano	436,70	0,2359
Garbarino	1,59	0,0009
Isola	4,63	0,0025
Loco	59,87	0,0323
Moglia e Spescia	58,60	0,0317
Pietranera	217,80	0,1176
Rovegno	173,98	0,0940
TOTALE	1.851,30	1,0000

La tabella deve essere aggiornata annualmente sulla base di nuove assegnazioni di terreni e fondi rustici eventualmente intervenute nell'anno precedente, anche a tempo determinato purché di durata pari ad almeno cinque anni.

Articolo 8 Linee principali di attività

La Fondazione svolge, in una prospettiva di programmazione e pianificazione di lungo periodo, avviando progettualità pluriennali, le seguenti attività:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali specie attraverso programmi ordinari di gestione forestale e dei pascoli e straordinari anche in risposta a bandi europei, nazionali e regionali;

- b) Interventi e azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e del paesaggio in coerenza ed applicazione delle normative e programmi pubblici sovraordinati;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, culturale e di promozione turistica, di attività sportive dilettantistiche e di attività outdoor;
- d) Iniziative di sostegno alle attività produttive e commerciali presenti sul territorio e di valorizzazione dei prodotti locali, con particolare attenzione allo sviluppo delle filiere corte, dei prodotti biologici ed eco-compatibili;
- e) Iniziative di sostegno alle attività che garantiscono condizioni di lavoro sicure, la promozione della legalità e l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di persone in condizioni svantaggiate, che favoriscono l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti e dei profughi.

La Fondazione partecipa a programmi e bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali, per sostenere le proprie attività ed iniziative, collabora con il Comune di Rovegno nell'ambito dei programmi e dei progetti previsti sul territorio.

In particolare la Fondazione è aperta ed attiva per la collaborazione con analoghi enti ed organismi non a fini di lucro che operano nei territori confinanti o che comunque hanno attinenza con quelli su cui opera, e sono sul piano oggettivo suscettibili di progetti di salvaguardia e valorizzazione condivisi.

Articolo 9 Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione attiva collaborazioni con istituzioni pubbliche, soggetti pubblici e privati che perseguano scopi analoghi, quali a titolo non esaustivo fondazioni di origine bancaria o aziendale, organizzazioni senza fini di lucro, operatori economici, presenti anche su altri territori, che possano supportare la Fondazione nel perseguitamento dei propri scopi.

La Fondazione predispone, nel rispetto dei diritti proprietari e sulla base delle risorse disponibili, programmi per il superamento dello stato di abbandono dei terreni privati, attraverso gli interventi sussidiari di supporto sul piano tecnico/catastale/successorio/assicurativo necessari.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla normativa vigente o che sarà emanata in materia, la cui puntuale specificazione è demandata alla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- A) il fondo di dotazione intangibile;
- B) il fondo di gestione, utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione.

Il patrimonio può essere incrementato da beni immobili e mobili donati o conferiti o acquisiti in via definitiva a qualsiasi titolo dalla Fondazione.

I beni donati, conferiti o acquisiti non funzionali agli scopi e alle finalità della Fondazione possono essere alienati per il finanziamento delle attività sociali.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o Fondatori, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 11 Fondo di dotazione

La dotazione finanziaria è pari a € 30.000,00 (trentamila euro).

Confluiscono nella dotazione le risorse finanziarie disponibili dei comitati frazionali. Il Comune di Rovegno contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione e alle spese di costituzione della Fondazione nella misura non coperta dai comitati frazionali e da altre fonti di finanziamento.

La dotazione finanziaria può essere incrementata dalla parte di rendite non utilizzata per la gestione delle attività della Fondazione.

Articolo 12 Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito da:

- A) rendite e proventi derivanti dalle attività della Fondazione;
- B) donazioni o disposizioni testamentarie e elargizioni fatte da enti, fondazioni e soggetti privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- C) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- D) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, quali l'amministrazione e gestione dei beni posseduti, la partecipazione, in via accessoria e strumentale, a società, consorzi e altre forme aggregative.

Le rendite non utilizzate e gli avanzi d'amministrazione possono essere destinati a incrementare il patrimonio su delibera del Consiglio d'Amministrazione e nello specifico il fondo di dotazione in denaro.

Articolo 13 Esercizio finanziario e gestione contabile

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre l'Assemblea dei soci approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il mese di maggio il bilancio di esercizio consuntivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

I costi fissi devono essere commisurati alle entrate ricorrenti onde evitare squilibri di bilancio. La previsione di bilancio deve considerare sempre la ricostituzione a fine esercizio del fondo di dotazione finanziaria che nel corso dell'anno può essere utilizzato per finanziare le attività in funzione dei flussi finanziari e delle necessità di liquidità.

Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il potenziamento della struttura (acquisto di beni strumentali) e delle attività della Fondazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili di gestione sono destinati a finanziare nuove attività e/o ad implementare il patrimonio della Fondazione.

Articolo 14 Soci della Fondazione

I soci della Fondazione si dividono in:

- a) Soci fondatori,

b) Soci sostenitori.

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche. Per le persone giuridiche i riferimenti statutari alla residenza devono essere intesi con riferimento alla sede legale. Le persone giuridiche esercitano le prerogative di socio tramite il proprio rappresentante legale o persona da esso munita di delega o procura, generale o speciale. Il rappresentante delle persone giuridiche nella Fondazione deve essere autorizzato a svolgere l'attività e ad assumere le decisioni nel rispetto delle regole dell'ordinamento di riferimento.

Il Comune di Rovengo è socio fondatore ed è rappresentato, in Assemblea, dal Sindaco pro-tempore. Il Sindaco può delegare, in via generale o speciale, un assessore o consigliere comunale. Il rappresentante del Comune esercita le prerogative di socio nel rispetto dell'ordinamento degli enti locali.

I soci persone fisiche sono suddivisi per frazione. Ogni persona non può essere inserita in più di una frazione per l'esercizio delle prerogative di socio della Fondazione.

Se un socio riveste presenze frazionali plurime riguardo la residenza, la sede della propria attività, le proprietà immobiliari, eserciterà le proprie prerogative o nell'ambito della frazione di residenza o in quello dove esercita la propria attività o in quello dove le proprietà immobiliari sono prevalenti.

I soci persone fisiche partecipano alla vita della Fondazione esercitando le prerogative attribuite alla categoria di socio a cui appartengono

Tutti i soci devono condividere gli scopi della Fondazione e la Carta dei Valori ed essere disponibili a partecipare, secondo le loro possibilità, al funzionamento organizzativo ed alle iniziative di volta in volta attivate.

I criteri di partecipazione alla vita della Fondazione garantiscono sia la salvaguardia di quanto deriva, sul piano oggettivo e culturale, dalla storia e dalle consuetudini, sia l'apertura per mantenere ed accogliere presenze nuove, specie giovanili.

Articolo 15 Soci fondatori

Possono aderire come soci fondatori i capi famiglia discendenti delle famiglie storiche, che hanno esercitato tradizionalmente gli usi civici sui beni collettivi del Comune di Rovengo, residenti o domiciliati da almeno 10 anni nel territorio comunale, che aderiscono alla Fondazione.

Possono essere riconosciuti quali soci fondatori, ancorché non discendenti dalle famiglie storiche, le persone fisiche residenti nel Comune di Rovengo da almeno 10 anni, che vi siano stabilmente domiciliate, e che dimostrino di condividere la Carta dei Valori e gli scopi ed il sostegno ai programmi della Fondazione.

Per domiciliazione s'intende lo svolgimento di un'attività economica e/o professionale e/o associativa sul territorio con effettiva partecipazione alla vita sociale della comunità.

Fra i soci fondatori sono soci promotori coloro che unitamente al Comune di Rovengo hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

Articolo 16 Soci sostenitori

Possono aderire alla Fondazione come soci sostenitori i famigliari dei soci fondatori e altri soggetti che non abbiano le caratteristiche per essere soci fondatori.

Possono essere soci sostenitori anche le persone fisiche domiciliate nel Comune di Rovegno a fini di villeggiatura da almeno cinque anni.

Per domiciliazione s'intende lo svolgimento di un'attività economica e/o professionale e/o associativa sul territorio con effettiva partecipazione alla vita sociale della comunità.

Possono aderire come soci sostenitori imprese che operano o che intendano operare sul territorio condividendo e perseguitando gli scopi della Fondazione.

I soci sostenitori possono partecipare alle attività della Fondazione ed usufruire di benefici, quali quote di legnatico e raccolta funghi, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli organi statutari, quali ad esempio il versamento di una quota associativa.

Articolo 17 Ammissione dei soci

L'Assemblea delibera in via esclusiva sull'ammissione di nuovi soci fondatori o sul passaggio da socio sostenitore a socio fondatore.

L'ammissione di nuovi soci sostenitori è deliberata del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dallo Statuto e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Articolo 18 Esclusione e cessazione dei soci

L'esclusione dei soci può essere deliberata in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto e di comportamenti in contrasto con la Carta dei Valori, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;
- b) non adempiano alle contribuzioni ed ai conferimenti previsti dal presente Statuto;
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- d) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione, con la stessa maggioranza, può motivare anche la sospensione del socio nelle more della convocazione e della deliberazione dell'Assemblea.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la qualità di socio cessa nei seguenti casi:

- 1) estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
- 2) apertura di procedure di liquidazione;
- 3) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I soci possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 19 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) L'Assemblea di Partecipazione
- 2) Il Presidente
- 4) Il Consiglio di Amministrazione (di seguito denominato anche CdA)
- 5) I Comitati dei Monti (di seguito denominati anche CdM)
- 6) Il Direttore
- 7) L'Organo di Controllo (di seguito denominato anche OdC)

Il funzionamento della Fondazione è basato principalmente sul volontariato e sul contributo gratuito dei soci.

Sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'Assemblea potrà stabilire eventuali compensi per la remunerazione degli incarichi e regole per il rimborso delle spese sostenute.

È prevista la retribuzione per l'Organismo di Revisione, per il Direttore e per il personale amministrativo e tecnico eventualmente assunto.

Articolo 20 Assemblea di partecipazione

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori e sostenitori.

L'Assemblea è l'organo sovrano e l'ambito di partecipazione delle comunità frazionali che in tal modo seguono e contribuiscono alle attività della Fondazione deliberando sulle scelte più importanti, in particolare le elezioni degli organi, la programmazione e le relative verifiche di attuazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, almeno una volta all'anno, al fine di approvare i bilanci ed i documenti di programmazione.

L'Assemblea deve essere convocata nel caso di richiesta motivata e accompagnata da uno specifico ordine del giorno di almeno un terzo dei soci o su richiesta dei soci fondatori rappresentanti almeno un terzo della superficie in ettari dei beni collettivi.

Il Sindaco del Comune di Rovengo, sentiti i rappresentanti dei Comitati dei Monti può convocare l'assemblea in via sussidiaria, in caso di inerzia degli organi di governo o per gravi problemi di funzionamento degli organi di gestione.

Le modalità di convocazione devono assicurare in modo efficace la partecipazione; sono riconosciute anche le comunicazioni con modalità informatiche e la gestione delle riunioni con tecnologie digitali.

L'Assemblea è valida se convocata con un preavviso di almeno 15 giorni in via ordinaria e di almeno 48 ore in caso d'urgenza.

In prima convocazione, per la validità dell'Assemblea, devono essere presenti la maggioranza dei soci, a prescindere dalla categoria di appartenenza, e i rappresentanti dei Comitati dei Monti assegnatari di almeno il 51% della superficie in ettari dei beni collettivi.

È ammessa la partecipazione e la votazione su delega. L'atto di delega deve precisare l'ambito di operatività della delega.

Spettano all'Assemblea:

- 1) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- 2) la nomina dell'Organo di Controllo ;
- 3) l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
- 4) l'approvazione degli atti di programmazione;
- 5) l'approvazione dei regolamenti di funzionamento degli organismi statutari;
- 6) le decisioni relative all'estensione dell'ambito di operatività della Fondazione e/o all'estensione della compagine sociale;
- 7) le modifiche statutarie;
- 8) ogni altro atto previsto in altra parte dello statuto.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti, espressa sulla base dei meccanismi di voto e ponderazione di cui agli articoli successivi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per le modifiche statutarie e/o dell'atto costitutivo è richiesta la maggioranza qualificata pari almeno al 60% dei soci, espressa sulla base dei meccanismi di voto e ponderazione di cui agli articoli successivi.

Articolo 21 Modalità di partecipazione e votazione

Le categorie di soci contribuiscono alle decisioni dell'assemblea con un peso ponderale differente secondo quanto indicato nella seguente tabella:

- A) soci promotori e fondatori 70%
- B) soci sostenitori 30%

Nell'ambito della categoria soci fondatori il voto di ciascun socio è pesato in relazione al peso della frazione di appartenenza risultante dalla superficie in ettari dei domini collettivi dati in gestione sulla base della seguente tabella:

FRAZIONE	PESO PONDERALE DEL SOCIO
Casanova	0,4851
Foppiano	0,2359
Garbarino	0,0009
Isola	0,0025

Loco	0,0323
Moglia e Spescia	0,0317
Pietranera	0,1176
Rovegno	0,0940
TOTALE	1,0000
Comune di Rovegno	1,0000

Il rappresentante del Comune di Rovegno ha peso ponderale 1 in quanto ente esponenziale di tutto il territorio.

I pesi ponderali sono rideterminati annualmente in ragione di eventuali modifiche degli ettari di beni collettivi assegnati a ciascuna frazione.

Le decisioni, per ciascuna categoria, sono assunte a maggioranza assoluta dei voti ponderati espressi dai soci presenti, salvo maggioranze particolari previste dallo Statuto.

Per i soci sostenitori non si applicano i pesi ponderali.

Il voto di ciascun socio è espresso in termini di favorevole, contrario, astenuto.

Nel caso in cui l'applicazione dei meccanismi di voto determinasse una situazione di parità, la decisione è demandata al Consiglio Comunale di Rovegno, in veste arbitrale.

Nel caso in cui una frazione non possa esprimere rappresentanti il peso ponderale è attribuito al Comune di Rovegno.

Articolo 22 Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale pro tempore della Fondazione e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i soci fondatori, resta in carica per tre esercizi sino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla data di nomina e può essere riconfermato.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, ed altri organismi, specie al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno ai programmi e singole iniziative della Fondazione.

In particolare il Presidente cura i rapporti con il Comune di Rovegno e i Comitati frazionali per garantire il necessario raccordo collaborativo e coinvolgimento partecipativo nelle attività della Fondazione.

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Articolo 23 Comitati dei Monti

I Comitati dei Monti sono composti da un Presidente e due Consiglieri eletti dai soci della frazione individuando prioritariamente persone che rivestono la qualità di socio fondatore. Qualora non siano presenti candidature sufficienti tra i soci fondatori della frazione possono essere eletti anche soci sostenitori.

I CdM sono rinnovati ogni tre anni in occasione della riunione ordinaria annuale dell'Assemblea. nel caso in cui non fosse possibile procedere all'elezione nell'ambito dell'Assemblea, è convocata una apposita riunione dei soci della frazione.

Le modalità di presentazione delle candidature, di pubblicizzazione e svolgimento delle elezioni, di convocazione delle riunioni e di votazione, sono disciplinate in modo uniforme da apposito regolamento della Fondazione, ispirato a principi di equità, trasparenza ed imparzialità.

Nel caso in cui la frazione non fosse in grado di esprimere un proprio comitato, il peso ponderale della stessa nell'ambito delle decisioni dell'assemblea è assunto dal Comune di Rovegno e le funzioni di gestione dei beni collettivi sono esercitate in via sussidiaria dal CdA fino a quando non si verifichino le condizioni per la costituzione del comitato.

Il Presidente della Fondazione avvia tutte le iniziative e le attività utili a facilitare la ricostituzione del comitato.

I CdM assicurano la gestione tradizionale e ordinaria del patrimonio forestale e di pascolo dei beni collettivi frazionali, fra cui in particolare il legnatico per il consumo delle popolazioni locali e la fruizione dei prodotti del sottobosco.

I CdM esercitano tali prerogative in autonomia nel rispetto delle linee guida e dei documenti di programmazione e dei regolamenti della Fondazione.

I Presidenti dei CdM hanno il compito di rappresentare le esigenze e le specificità delle frazioni al CdA ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione e dell'attuazione dei programmi.

I Presidenti dei CdM si riuniscono periodicamente con il Presidente della Fondazione al fine di:

- a) formulare osservazioni e proposte utili alla programmazione delle attività e alla gestione della Fondazione;
- b) segnalare violazioni dei fondamenti statutari e della Carta dei Valori;
- c) esprimere il parere sull'ammissione di nuovi soci o la modifica della qualità da socio sostenitore a fondatore;
- d) esprimere il parere sull'esclusione dei soci o sulla cessazione della qualità di socio;
- e) esprimere il parere su ogni altra questione ritenuta utile dal Presidente della Fondazione.

La gestione della Fondazione deve essere articolata per centri di costo/ricavi a livello frazionale in modo tale, ferma restando l'unitarietà del bilancio della Fondazione, da evidenziare il contributo di ogni frazione e il controllo delle comunità frazionali. I Presidenti dei CdM si rapportano operativamente con il Direttore se nominato.

Articolo 24 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea e composto dal Presidente e da otto Consiglieri uno per ciascuna frazione con modalità che assicurino la più ampia partecipazione delle categorie di soci.

I consiglieri restano in carica per tre esercizi sino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla data di nomina; possono essere riconfermati.

Non possono far parte del CdA persone che rivestano la carica di Sindaco del Comune di Rovegno o di Comuni che abbiano rapporti di collaborazione con la Fondazione.

Il CdA è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Partecipa al CdA, senza diritto di voto, il Direttore, ove nominato. Il Presidente può autorizzare la partecipazione senza diritto di voto di consulenti o esperti nella materia all'ordine del giorno.

Il CdA provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione in attuazione dei documenti di programmazione e di pianificazione tecnica e finanziaria, con criteri di economicità, efficacia, efficienza e nel rispetto dei principi di equità sociale, trasparenza ed imparzialità.

In particolare il CdA provvede a:

- A) Predisporre le proposte dei documenti programmatici e di bilancio, previsionale e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
- B) Monitorare l'andamento delle attività rispetto agli obiettivi pianificati, al fine di determinare eventuali azioni correttive.
- C) Predisporre i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
- D) Svolgere le istruttorie per l'ammissione di nuovi soci, l'esclusione o la cessazione dei soci, le modifiche della categoria di socio, salvo procedere direttamente qualora i criteri fossero già definiti dal presente statuto o da eventuali regolamenti attuativi.
- E) Deliberare in materia di accettazione di eredità, legati, contributi, di stipula dei contratti.
- F) Deliberare l'assegnazione di deleghe specifiche ai consiglieri, definendo l'ambito della delega e i poteri di rappresentanza della Fondazione e la nomina del Direttore della Fondazione.

Il CdA si esprime a maggioranza dei presenti. Al voto di ciascun consigliere è attribuito il peso ponderale della frazione che rappresenta. Il peso ponderale del Presidente è pari a 0,5000.

Articolo 25 Direttore

Al fine di disporre delle necessarie competenze amministrative, tecniche e gestionali, il CdA può nominare un Direttore.

La selezione del Direttore deve essere basata su specifici requisiti predeterminati coerentemente con i programmi e le attività della Fondazione, motivando la scelta sulla base delle competenze professionali verificate in capo ai candidati.

Il contratto è a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro. La retribuzione deve essere commisurata alle disponibilità economiche della Fondazione nel periodo di durata del contratto. Parte significativa della retribuzione deve essere correlata al conseguimento di obiettivi specifici.

Il Direttore, se nominato, è responsabile della gestione tecnica e amministrativa della Fondazione. Nello svolgimento dell'incarico risponde al Presidente della Fondazione e al CdA.

Articolo 26 Organismo di controllo

L'Organo di Controllo della Fondazione è il Collegio Sindacale, che è costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio di Amministrazione, aventi i requisiti previsti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Almeno un componente deve essere iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti.

Qualora non designato dal Consiglio di Amministrazione, il Collegio nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta il Presidente.

Il Collegio sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

A tali fini il Collegio sindacale deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Collegio sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili, ed attesa che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio sindacale.

I membri del Collegio devono partecipare, con almeno la maggioranza, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In caso di superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve essere nominato un Organo di revisione.

L'Organo di revisione è collegiale e, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, coincide con il Collegio sindacale, laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all'Albo dei revisori legali dei conti. Se i componenti del Collegio sindacale non hanno i requisiti richiesti, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro.

Articolo 27 Risorse

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo esecutivo e intestato alla Fondazione.

Articolo 28 Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 29 Collaborazioni istituzionali

Il sostegno ai programmi della Fondazione da parte di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private non aventi fini di lucro è curato dal CdA con le forme convenzionali più opportune.

Articolo 30 Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci rappresentativi (soci fondatori) della maggioranza degli ettari di beni collettivi.

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a favore di altri Enti del Terzo Settore, con le modalità previste dalla Legge.

Articolo 31 Norme transitorie e finali

I soci promotori, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, nominano gli organi statutari che fino alla convocazione della prima Assemblea dei soci gestiranno in via transitoria la Fondazione.

Per facilitare l'avvio delle attività della Fondazione, devono essere individuati e nominati i seguenti organismi statutari:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) almeno due componenti del CdA che può operare in composizione ridotta;
- c) l'Organo di controllo.

Il periodo di gestione transitoria terminerà con la convocazione della prima Assemblea di partecipazione che dovrà tra le altre cose alla nomina degli organi previsti dal presente statuto.

Sino alla prima Assemblea le funzioni dei CdM sono svolte dai comitati frazionali in essere. Nel caso ciò non sia possibile le funzioni sono svolte dal CdA in composizione provvisoria.

I comitati frazionali continuano a gestire fino alla conclusione e alla rendicontazione finale eventuali contratti e rapporti con pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici e privati. A tal fine il CdA riserva eventuali risorse finanziarie devolute dai comitati frazionali alla Fondazione a copertura di obbligazioni già assunte.

Nel periodo transitorio il CdA, con il supporto tecnico e amministrativo degli uffici del Comune di Rovegno:

- 1) avvia la campagna di adesione di nuovi soci,
- 2) predisponde la Carta dei Valori, il Registro dei capi famiglia (famiglie storiche e famiglie riconducibili ai capi famiglia riconosciuti come soci fondatori), l'Inventario dei domini e beni destinati all'uso collettivo,
- 3) elabora eventuali proposte di modifica dello Statuto e/o di regolamento che ritenga opportune e/o necessarie sulla base delle prime esperienze e valutazioni maturate.

L'adesione di nuovi soci e la documentazione sopra indicata sono approvate o ratificate dalla Assemblea di partecipazione nella prima seduta che deve essere convocata entro sei mesi dalla effettiva costituzione della Fondazione.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", e alla Legge 20 novembre 2017, n. 168, "Norme in materia di domini collettivi".

Firmato:

GIUSEPPE GIOVANNI ISOLA

MAZZONI GIANCARLO

GUARAGLIA CORRADO

MICHELE ISOLA

LUCA ISOLA

GARBARINO FRANCO

GUARNIERI PIERINO

QUIRINO PASTORINI

VIGO SANDRO ASSUERO

GAZZARI RAFFAELE GIACOMO

GUARNIERI CELESTINO

MAZZONI ALBERTO

FABIO ISOLA

GIUSEPPE MUZIO

ANDREA FUSARO NOTAIO

ALLEGATO ALLO STATUTO

**LOGO DELLA FONDAZIONE
COMUNITÀ DEI MONTI**



GIUSEPPE GIOVANNI ISOLA

MAZZONI GIANCARLO

GUARAGLIA CORRADO

MICHELE ISOLA

LUCA ISOLA

GARBARINO FRANCO

GUARNIERI PIERINO

QUIRINO PASTORINI

VIGO SANDRO ASSUERO

GAZZARI RAFFAELE GIACOMO

GUARNIERI CELESTINO

MAZZONI ALBERTO

FABIO ISOLA

GIUSEPPE MUZIO

ANDREA FUSARO NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO , Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico e'
conforme all'originale su supporto analogico.

Genova, tredici aprile duemilaventidue

